

CAPITOLATO TECNICO

AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO INTEGRATO MEDIANTE L'IMPIEGO DI: AMBULANZE PER IL SOCCORSO SANITARIO D'URGENZA ED EMERGENZA - VEICOLI SPECIALI ADIBITI AL TRASPORTO DI EMODERIVATI E/O CAMPIONI BIOLOGICI

ART.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

La Convenzione avrà ad oggetto l'affidamento temporaneo ad Associazioni o Consorzi di Organizzazioni di Volontariato, di Promozione Sociale, Onlus, comunque definiti "Enti senza scopo di lucro o enti convenzionali" rispondenti ai requisiti previsti nel presente capitolato, del servizio di Trasporto Sanitario Integrato mediante l'impiego di ambulanze per il soccorso sanitario d'urgenza ed emergenza e veicoli speciali adibiti al trasporto di emoderivati e/o campioni biologici, **ovvero trasporto di infermi, barellati, trasporto neonatale, trasporto equipe medica, servizio di autoambulanza, trasporto organi, sangue plasma, emoderivati, trasporto pezzi anatomici e trasporto degenti.** Tale gestione in convenzione avrà durata di mesi sei e comunque per il periodo necessario ad acquisire il medesimo servizio a seguito di espletamento di procedura di gara ex D.L.vo 163/2006.

La media dei trasporti effettuabili nelle 24 ore nell'ambito dei presidi aziendali è stimata in circa 100 t.; da tale stima/dato storico discende una spesa, su base forfettaria, di € 31.200,00/mese, + IVA, alla quale si dovrà fare riferimento nell'esprimere l'offerta (saranno escluse offerte alla pari o superiori) che, sebbene "spesa effettivamente rimborsabile", sarà elemento di selezione tra gli enti interessati alla partecipazione la cui documentazione amministrativa e sanitaria sarà risultata regolare in sede di valutazione.

Il servizio oggetto di convenzione, dovrà prevedere lo stazionamento, con chiamate e trasporti non vincolati a quantità, dei seguenti mezzi:

- n.2 ambulanze di tipo B in stazionamento H 24; *(vedi specifica)
- n.1 ambulanza di tipo B in stazionamento h 6 da lunedì a venerdì escluso festivi.

Le modalità dovranno essere le seguenti:

il servizio riguarda tutti i trasporti effettuati entro la provincia di Catania;

l'Associazione deve assicurare il servizio in emergenza entro 10 minuti dal ricevimento della chiamata

gli automezzi utilizzati dovranno essere in regola con tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa, nonché sottoposti alla manutenzione programmata secondo gli standard Joint Commission

l'Associazione in convenzione dovrà provvedere alla manutenzione degli elettromedicali allocati nell'automezzo utilizzato;

- dovrà garantire il rispetto delle norme di sanificazione e bonifica terminale per trasporto dei malati infettivi;
- il servizio dovrà essere effettuato da operatori di ambo i sessi, adeguatamente preparati per l'emergenza cardio-polmonare
- la concreta dislocazione delle ambulanze nei presidi sarà di competenza del Direttore Medico del Presidio Garibaldi Centro.

*specifica: STAZIONAMENTO

<p>Stazionamento ambulanze Tipo B</p> <p>Stazionamento su richiesta di ambulanza di tipo B con equipaggio costituito da autista soccorritore e lettighiere per trasporto solo andata o A/R interno o interpresidio o esterno cinta cittadina , singolo paziente barellato, più pazienti non barellati, provette, sacche di sangue, pezzi anatomici, preparati istologici e referti</p>	<p>.Per gli stazionamenti previsti presso settori ad elevata dinamicità e diversificazione di approccio (Radiodiagnostiche, P.S., ecc) nello spostamento degli utenti la ditta deve garantire che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti gli operatori addetti al servizio possano essere preventivamente sottoposti a breve stage formativo a cura del servizio di assegnazione; - il personale non giudicato idoneo, sia nella fase d'inserimento che successivamente, su semplice richiesta scritta da parte del Direttore dell'U.O dovrà essere sostituito. - durante lo stazionamento il servizio non potrà essere utilizzato per chiamate che non provengano dal coordinamento del servizio di assegnazione; - in presenza anche di singola chiamata verrà applicata la penale prevista nel presente capitolato alla voce "Mancato stazionamento" per l'intera durata dello stazionamento - la presenza del personale assegnato sarà verificato a mezzo firma o altro strumento ritenuto idoneo dalla Direzione del Servizio di assegnazione. <p>Il servizio fornito in maniera continuativa presso settori specifici come Radiologia, Pronto Soccorso ecc. sarà sottoposto a valutazione mensile delle performance da parte del Responsabile del Settore assegnatario dello stazionamento che emetterà relativo giudizio di conformità sul servizio svolto con possibilità di richiesta di sostituzione di automezzi e/o di operatori in presenza di scadente valutazione. In presenza di non conformità rilevate verrà applicata sanzione pecuniaria pari al valore del singolo turno di stazionamento.</p>
--	---

L'Azienda Garibaldi si riserverà comunque di utilizzare, per eventuali e diverse ulteriori necessità di trasporto aggiuntive, secondo le singole modalità previste nel capitolato seguente e per singola voce alle tariffe come di seguito descritte:.

<p>Servizio trasporto sanitario (ambulanze di tipo B DM. 17/12/87 n.553) con equipaggio per ogni autolettiga costituito da un autista soccorritore e un lettighiere. A Chiamata nelle 24 ore per tutti i giorni della settimana</p>	<p>Trasporto interno singolo paziente barellato o più pazienti non barellati (per interno si intende il trasporto all'interno dello stesso presidio) Solo andata</p>	<p>Singolo trasporto € 7,00 + IVA</p>
	<p>Trasporto interno singolo paziente barellato o più pazienti non barellati (per interno si intende il trasporto all'interno dello stesso presidio) A/R –</p>	<p>Singolo trasporto € 14,00 + IVA</p>
	<p>Trasporto interpresidio di singolo paziente barellato (per interpresidio si intende il trasporto tra i presidi che costituiscono l'Azienda) Solo andata</p>	<p>Singolo trasporto € 20,00 + IVA</p>
	<p>Trasporto interpresidio di singolo paziente barellato (per interpresidio si intende il trasporto tra i presidi che costituiscono l'Azienda) A/R –</p>	<p>Singolo trasporto € 38,00 + IVA</p>
	<p>Trasporto esterno (max 30 km totali) pazienti barellati con attesa esterna per rientro max 1 ora presso altri Enti, andata e ritorno (dai presidi delle Azienda</p>	<p>Singolo trasporto € 24,00 + IVA</p>
	<p>Trasporto esterno, per pazienti barellati per ciascun km superiore ai 30 totali, (dai presidi delle Azienda)</p>	<p>€ 1,00/Km + IVA</p>

<p>Servizio trasporto sanitario di emergenza (ambulanze di tipo A DM. 17/12/87 n.553) con equipaggio per ogni autolettiga costituito da un autista</p>	<p>Trasporto interno singolo paziente barellato (per interno si intende il trasporto all'interno dello stesso presidio) Solo andata –</p>	<p>Singolo trasporto € 7,00 + IVA</p>
	<p>Trasporto interno singolo paziente barellato (per interno si intende il trasporto all'interno dello stesso presidio) A/R –</p>	<p>Singolo trasporto € 14,00 + IVA</p>
	<p>Trasporto interpresidio di singolo paziente barellato (per interpresidio si intende il trasporto tra i presidi che costituiscono l'Azienda) Solo andata</p>	<p>Singolo trasporto € 20,00 + IVA</p>

soccorritore e un lettighiere. A Chiamata nelle 24 ore per tutti i giorni della settimana :	Trasporto interpresidio di singolo paziente barellato (per interpresidio si intende il trasporto tra i presidi che costituiscono l'Azienda) A/R –	Singolo trasporto € 38,00 + IVA
	Trasporto esterno (max 30 km totali) pazienti barellati con attesa esterna per rientro max 1 ora presso altri Enti, andata e ritorno (dai presidi delle Azienda	Singolo trasporto € 24,00 + IVA
	Trasporto esterno, per pazienti barellati per ciascun km superiore ai 30 totali, (dai presidi delle Azienda)	€ 1,00/Km + IVA
Servizio di trasporto Neonatale di emergenza (ambulanze di tipo A DM. 17/12/87 n.553) idonee ad accogliere incubatrici da trasporto con equipaggio per ogni autolettiga costituito da un autista soccorritore e un lettighiere. A Chiamata nelle 24 ore per tutti i giorni della settimana N.B. (Per chilometri totali si intende la distanza che intercorre tra l'Azienda e la destinazione e viceversa)	Trasporto interno singolo paziente barellato (per interno si intende il trasporto all'interno dello stesso presidio) Solo andata –	Singolo trasporto € 7,00 + IVA
	Trasporto interno singolo paziente barellato (per interno si intende il trasporto all'interno dello stesso presidio) Andata/Ritorno –	Singolo trasporto € 14,00 + IVA
	Trasporto interpresidio di singolo paziente barellato (per interpresidio si intende il trasporto tra i presidi che costituiscono l'Azienda) Solo andata –	Singolo trasporto € 20,00 + IVA
	Trasporto interpresidio di singolo paziente barellato (per interpresidio si intende il trasporto tra i presidi che costituiscono l'Azienda) A/R –	Singolo trasporto € 38,00 + IVA
	Trasporto esterno (max 30 km totali) pazienti barellati con attesa esterna per rientro max 1 ora presso altri Enti, andata e ritorno (dai presidi delle Azienda)	Singolo trasporto € 24,00 + IVA
	Trasporto esterno, per pazienti barellati per ciascun km superiore ai 30 totali, dai presidi delle Azienda)	€ 1,00/Km + IVA

Sosta dell'equipaggio per le voci non previste dal presente capitolato (trasporto interno e/o interpresidio) o per sosta successiva alla prima ora per le voci previste.	<p>La sosta del veicolo e dell'equipaggio deve essere documentato con bolla emessa dalla Ditta.</p> <p>La bolla deve essere compilata in triplice copia ,essere firmata da un responsabile del settore dove si produce la sosta, una copia deve restare al settore dove si produce la sosta, una copia va consegnata al settore individuato in azienda per il controllo di gestione, una copia rimane alla ditta per la produzione della fattura</p> <p>La bolla deve contenere i dati del paziente, data e orario di attivazione e fine sosta La sosta è attivabile dopo la prima mezz'ora di attesa e viene fatturata per frazioni non inferiori a 30 minuti nei servizi riferiti a trasporto interno e/o interpresidio dopo la prima mezz'ora successiva alla prima ora per i servizi comprensivi di sosta max 1 ora.</p>	Tariffa oraria
--	--	----------------

ART.2 - REQUISITI TECNICI

Potranno partecipare i concorrenti in possesso:

- 1) Dell'Autorizzazione sanitaria ed amministrativa per l'esercizio di ambulanze rilasciata dalla competente autorità con l'indicazione dei mezzi e della tipologia, sia per le ambulanze di tipo A sia per le ambulanze di tipo B, nonché dei locali dell'ente dove le ambulanze sostano.

Tali superiori autorizzazioni sono conditio sine qua non per la selezione ed in quanto tali vanno inserite nella busta A) del plico di partecipazione.

Costituiscono invece oggetto di valutazione a posteriori rispetto alla selezione e comunque prioritariamente alla effettiva stipula della convenzione, i seguenti requisiti:

- 2) il possesso di caratteristiche tecniche e strutturali delle ambulanze secondo quanto previsto dal decreto 17/12/87 n. 553 e s.m.i. , sia per le ambulanze di tipo A che per le ambulanze di tipo B e relativa strumentazione a bordo delle stesse, nonché la sussistenza della conformità ai sensi del decreto 1 settembre 2009 n.137 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

- 3) La conformità di veicoli speciali adibiti al trasporto emoderivati e/o campioni biologici a quanto stabilito dal Decreto 9 settembre 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In particolare, i veicoli adibiti a trasporto di sangue, emoderivati, campioni biologici debbono essere muniti di contenitore con sistema a temperatura controllata secondo la Direttiva CE 2002 92)

Tutti gli automezzi dovranno essere in perfetta efficienza di meccanica e di carrozzeria. Gli automezzi che dovessero superare i 5 anni dalla prima immatricolazione o 150.000 km nel corso della validità della convenzione, dovranno essere sostituiti con altri "nuovi di fabbrica" e di prima immatricolazione o declassati in conformità a quanto previsto dal Comunicato n. 87 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (in Gazz. Uff., 30 maggio 1992, n. 126) relativo al D.P.R. 27 marzo 1992, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza" ed utilizzati come veicoli di tipo B.

Gli automezzi dovranno essere sempre conformi alle leggi vigenti in materia di antinquinamento e riportare in maniera visibile il logo e la ragione sociale della Ditta concorrente.

Prima della stipula quindi l'Azienda sanitaria provvederà alla verifica dei mezzi e del personale nonché di tutta la relativa documentazione tecnico / sanitaria ed amministrativa, **per la cui produzione a posteriori, l'Ente si era impegnato, con assunzione di responsabilità**, in sede di selezione, ovvero:

- a) copia del decreto di iscrizione agli albi regionali;
- b) copia dei libretti di circolazione delle ambulanze di tipo A e di tipo B dai quali si evince che le ambulanze non superano i 5 anni dalla data di immatricolazione;
- c) copia polizze assicurative degli automezzi;
- d) copia della polizza assicurativa dei volontari ai sensi della legge n.266/91;
- e) convenzione con autolavaggio autorizzato alla sanificazione dei mezzi impiegati laddove non ne siano direttamente provvisti;
- f) elenco del personale volontario o dipendente impiegato nel servizio corredato degli attestati di primo soccorso per autisti e barellieri;
- g) ai sensi dell'art. 3 l. 136/2010 comunicazione del numero di conto corrente bancario sul quale dovranno transitare tutti i pagamenti dipendenti dalla convenzione nonché il nominativo ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su detto conto.
- h) sede legale e sedi operative (luogo indirizzo e recapito telefonico) dell'Associazione/ente.

ART.3) REQUISITI GENERALI

costituiscono requisiti di ordine generale e quindi **oggetto di autodichiarazione ex DPR n. 445/2000, in fase di selezione:**

- 1) Assenza di finalità di lucro
- 2) Iscrizione all'Albo regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/1991 e legge regionale 1994 n. 22 e/o all'albo delle cooperative sociali ai sensi della legge n. 381/1991
- 3) Elettività e gratuità delle cariche associative, nonché gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti secondo i rispettivi statuti
- 4) Obbligo di assicurare i propri aderenti secondo le modalità previste dall'art.4 della legge 266 /91
- 5) Obbligo di rispettare/ aver rispettato, qualsiasi altra prescrizione imposta dalla superiore normativa
- 6) essere esente dagli impedimenti soggettivi alla titolarità della convenzione previsti per legge
- 7) poter svolgere per statuto l'attività di gestione del servizio in oggetto
- 8) essere in possesso di polizza assicurativa di cui al successivo art. 13
- 9) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità dei veicoli da adibire al servizio di che trattasi

10) essere in convenzione con autolavaggio autorizzato alla sanificazione dei mezzi impiegati, laddove non ne sia direttamente provvisto.

Tali requisiti generali dovranno essere dichiarati presentando il modello all.A al capitolato, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente ed inserito nel plico di partecipazione-Busta A) ove devono parimenti essere inseriti, l'atto costitutivo e statuto dell'ente, l'autorizzazione sanitaria relativa a ciascuna ambulanza e dei locali dove queste sostano, dichiarazione di responsabilità che impegna l'Ente nella persona del suo Legale rappresentante a produrre, in caso di affidamento, prima della stipula della convenzione, ogni certificazione tecnico/sanitaria o amministrativa, richiesta nel presente capitolato.

ART. 4) INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Le inadempienze contrattuali verranno contestate dall'Azienda anche via fax, con assegnazione con assegnazione di 15 giorni come termine per le controdeduzioni. Trascorso il termine assegnato, l'Azienda prenderà visione delle eventuali controdeduzioni ed applicherà la sanzione pecuniaria nella misura indicata nel presente capitolato.

ART. 5) PENALI

Penali per inadempienze nell'espletamento del servizio:

Tipologia inadempienza/difformità	Valore penalità
Singolo Ritardo mensile >30 – 60 minuti	Mancata corresponsione economica
>1 – 5 ritardi mensili >30-60 minuti	100 €
Oltre 5 ritardi mensili >30-60 minuti	Penale 1% fattura mensile
Singolo ritardo mensile >60-90 minuti	100 €
Oltre 1 ritardo mensile >60-90 minuti	Penale 2% fattura mensile
1 ritardo mensile >2-3 ore	Penale 2% fattura mensile
Oltre 1 ritardo mensile >2 3 ore	Penale 3% fattura mensile
Prestazione non Eseguita	Penale variabile dall'1 al 5% fattura mensile sulla base dell'entità dell'eventuale danno
Pulizia del mezzo scarsa per ogni singolo automezzo reiterata per due controlli consecutivi	€ 200.00 per ciascun automezzo
Dotazione automezzo non adeguata per ciascun automezzo per ogni controllo effettuato	€ 300.00
Automezzo non adeguato per singolo trasporto e per ogni controllo effettuato	€ 300.00
Comportamento non educato operatori per singolo episodio	€ 200.00
Mancato stazionamento	€ 200.00 * ora
Incompletezza equipaggio	€ 200.00 * ora

In caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali, oltre alle superiori penali previste espressamente nel Regolamento del Servizio, si applicherà una penale variabile nella misura dal 1% al 10% del compenso mensile. Tale misura, sarà stabilita dall'Azienda, in relazione all'entità delle infrazioni rilevate ed alla loro frequenza e gravità. L'ammontare delle penali eventualmente applicate sarà trattenuta direttamente sui crediti spettanti alla ditta in sede di liquidazione delle spettanze.

Dopo tre penali applicate, l'Azienda può, con provvedimento motivato, risolvere il contratto, procedendo, all'esecuzione del servizio, in danno all'appaltatore a carico del quale graverà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salvo l'azione per il maggior danno subito dall'Azienda.

In caso di sospensione del servizio, da parte dell'affidatario, l'Azienda può, nei giorni di sospensione, far eseguire lo stesso da altra Società addebitando all'affidatario la spesa relativa. Qualora l'arbitraria sospensione dovesse protrarsi per più di tre giorni, l'Azienda ha facoltà di risolvere, con provvedimento motivato, il contratto di diritto e di adottare le misure sopradescritte salva sempre ogni azione a carico dell' Affidatario.

L'esecuzione in danno non esime l'Associazione dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART.6) RESPONSABILITA DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario è responsabile del regolare espletamento del servizio, pertanto gli automezzi dovranno risultare, in ogni momento, in perfetta efficienza.

L'affidatario sarà direttamente responsabile per gli eventuali danni provocati nell'espletamento del servizio.

ART.7) INTRASFERIBILITA' DELLA CONVENZIONE

La convenzione per l'esercizio del servizio di trasporto non può essere trasferita e/o ceduta ad altro ente a nessun titolo né sotto forma di subappalto di servizio, ciò attesa la peculiarità e delicatezza del servizio medesimo.

In caso di decesso, dimissioni o altri motivi ostativi per legge previsti, del legale rappresentante dell'Ente convenzionato, l'evento dovrà essere comunicato all'ARNAS da parte del responsabile gerarchico immediatamente al suo verificarsi. Il nuovo Legale rappresentante dell'Ente dovrà avere i requisiti previsti dal presente capitolato, pena la decadenza della convenzione. Il subentrato avrà cura di trasmettere la relativa documentazione all'ARNAS fornendo altresì apposito verbale assembleare al fine della presa d'atto della sostituzione.

Tra le ipotesi di decadenza dalla convenzione rientra la sottoposizione del legale rappresentante a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale a seguito di reati contro la P.A..

ART.8) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'appalto sarà risolto nelle ipotesi di cui all'ultimo capoverso dell'art.5), nonché a seguito dell'inosservanza degli adempimenti di cui ai precedenti artt.6) e 7), seguenti 8), 9), 10) e quanto previsto nel regolamento del servizio.

ART. 9) RISPETTO OBBLIGHI DI SICUREZZA

E' fatto obbligo all'affidatario, nell'esecuzione del servizio, dell'osservanza di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lvo n. 81/08 e s.m.i.

Il personale, inoltre, dovrà essere in regola con la vaccinazione antitetanica ed antiepatite B.

ART. 10) PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale dovrà essere dotato di divisa conforme alla normativa vigente. Quest'ultima dovrà essere caratterizzata dal logo dell'Associazione e dalla denominazione della qualifica dell'operatore (autista-soccorritore o infermiere).

Art. 11) ALTRI REQUISITI – DISCIPLINA E OBBLIGHI DEL PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE

Il personale addetto al servizio in oggetto:

- dovrà essere particolarmente addestrato in relazione alla specifica attività richiesta;
- non può allontanarsi dal servizio se non per gravi motivi, dandone in tal caso avviso al responsabile della Ditta Aggiudicataria, affinché provveda alla sua immediata sostituzione;
- ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs 196/03 ed è classificabile come incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 30 del suddetto decreto legislativo su designazione del titolare del trattamento individuato nella Stazione Appaltante, come previsto per i dipendenti dell'Azienda Ospedaliera, con il divieto assoluto di fornire ai privati dati personali e dati sensibili, di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni;
- dovrà indossare la divisa prevista in perfetto ordine e pulizia;
- dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento ben visibile e contenente logo Ditta, foto e qualifica;
- dovrà tenere un atteggiamento che salvaguardi l'immagine e il decoro dell'Azienda, l'immagine e il decoro personali e della Ditta che rappresenta;
- dovrà espletare la vigilanza senza distrazioni (es.: lettura di giornali, intrattenersi con estranei o svolgere attività diverse da quella propria del servizio);
- avrà cura di rivolgersi agli interlocutori con la massima disponibilità e gentilezza;
- dovrà essere perfettamente aggiornato ed istruito su tutte le attività oggetto della Convenzione.

ART. 12) – CONTROLLO

L'Azienda provvede alla vigilanza ed al controllo giornaliero dei servizi espletati attraverso la Direzione sanitaria di presidio del P.O. Garibaldi Centro cui spetta la più ampia ed insindacabile facoltà di verificare il regolare svolgimento del servizio, nonché periodici controlli sugli automezzi utilizzati e sul personale in servizio, redigendo a tal fine apposito verbale.

ART.13) DANNI CAUSATI

L'Associazione dovrà stipulare per tutta la vigenza contrattuale polizza assicurativa a primo rischio assoluto per sinistro a favore dell'Azienda per un massimale di **€ 1.000.000,00** per i danni arrecati alle persone ed alle cose, comunque provocati nella esecuzione del servizio prestato che si dovessero verificare durante il servizio reso.

ART.14) RIMBORSO SPESE

L'Associazione/Ente deve presentare alla Direzione medica del P.O. un prospetto riepilogativo dei trasporti effettuati nel corso del mese, firmato dal Legale Rappresentante o suo delegato, con

l'indicazione della data, del tipo di trasporto e dei KM percorsi (nelle ipotesi di trasporti aggiuntivi).

Le fatture, quindi su rendiconto a fine mese, inoltrate dall'Associazione, verranno esaminate al fine di accertare la corrispondenza del servizio fatturato con quello effettivamente svolto, ovvero che sia in linea con quanto prescritto in capitolato ed in convenzione; la corrispondenza dei prezzi e conteggi ivi risultanti, e quant'altro necessiti perché il rimborso delle spese sostenute dall'Ente possa essere effettuato.

Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di 60gg dal ricevimento delle stesse purché superino positivamente il controllo contabile sopra descritto e previa verifica della regolarità contributiva se dovuta per legge.

In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo di interruzione del servizio.

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO

Servizio di trasporto sanitario integrato mediante l'impiego di:

- Ambulanze per il soccorso sanitario d'urgenza ed emergenza (come previsto nell'allegato tecnico al decreto del ministero dei trasporti 17/12/87 n.553)
- Veicoli speciali adibiti al trasporto di emoderivati e/o campioni biologici (come previsto dal Decreto 9 settembre 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

Requisiti organizzativi richiesti : Personale

L'Associazione dovrà:

fornire elenco dettagliato del personale impiegato dall'organizzazione (che comprende anche i collaboratori esterni direttamente impiegati nell'erogazione dei servizi di ambulanza), riportante le qualifiche, il curriculum formativo, le mansioni e la tipologia del rapporto di lavoro utilizzato nelle attività oggetto del presente capitolato.

L'elenco dovrà essere aggiornato ogni qualvolta subentrino cambiamenti e comunque semestralmente

L'autista dovrà essere in possesso di idonea qualifica professionale relativamente al tipo di mezzo utilizzato, e dovrà aver seguito il corso BLSD richiesto dalla normativa.

Il personale di supporto addetto all'assistenza del paziente dovrà aver seguito almeno un corso di primo soccorso.

Produrre documentazione accertante la formazione del personale per la corretta applicazione di procedure per la manipolazione dei pazienti critici e guida con a bordo paziente critico.

Produrre la documentazione attestante il possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

Produrre piano manutenzione e controlli, comprensivo di modulistica per la registrazione degli interventi previsti ed effettuati

Produrre piano di sanificazione ordinario e straordinario comprensivo di modulistica per la registrazione degli interventi previsti ed effettuati

Produrre piano check apparecchiature, farmaci e presidi presenti nel vano sanitario delle ambulanze

Produrre documentazione attestante autorizzazione e possesso requisiti per effettuare il trasporto sanitario.

Dichiarazione che:

E' presente un manuale per la formazione del personale non sanitario impiegato per il servizio

E' presente un programma di manutenzioni e controlli dell'efficienza meccanica dei mezzi

E' presente una procedura e il registro per la gestione dei rifiuti speciali, in conformità alla normativa vigente

E' presente una raccolta dei manuali delle dotazioni sanitarie in uso

E' presente un documento di valutazione dei rischi e sono rispettate le prescrizioni di cui al D. Lgs.81/08 e sue modificazioni

E' presente un manuale delle procedure, che comprende le procedure relative a:
 mobilitazione dei pazienti ed impiego dei sistemi di trasporto
 condotta del mezzo nelle diverse condizioni

L'associazione si impegna a rispondere ai reclami inoltrati dall'utenza entro trenta giorni dalla ricezione; si impegna altresì ad adeguare ed osservare i comportamenti dettati da procedure aziendali pertinenti.

L'Associazione si impegna a gestire il trasporto dei pazienti bariatrici utilizzando tutti gli elementi utili (barella, sedia portantina, bracciale per sfigmo ecc.) a gestire adeguatamente un trasporto protetto.

Mezzi e manutenzione

Il trasporto dovrà essere effettuato dall'associazione con mezzi propri forniti di regolare certificato di omologazione all'uso specifico e avvalendosi della propria organizzazione.

L'associazione si impegna ad effettuare il servizio con mezzi forniti di certificato di omologazione all'uso specifico e idonei alla particolarità e finalità del servizio, assumendo a proprio carico ogni onere assicurativo, fiscale e legale connesso all'uso dei mezzi stessi.

I mezzi da mettere a disposizione sono ambulanze di tipo "B" , le cui caratteristiche sono indicate nella voce requisiti tecnologici o pulmini attrezzati dotati di ausili meccanici quali "scoiattolo saliscale"- "pedane sali-scendi".

I mezzi di soccorso e le relative apparecchiature e dispositivi dovranno essere costantemente funzionanti ed in buona efficienza. Gli impianti acustici e luminosi dei mezzi devono essere a norma di legge.

L'associazione/ Onlus etc., in convenzione, dovrà preventivamente comunicare all'Azienda le eventuali variazioni dei mezzi messi a disposizione per il servizio, dichiarando le caratteristiche dei nuovi mezzi, regolare certificato di omologazione all'uso specifico e l'idoneità degli stessi alla particolarità e finalità del servizio. L'Azienda si riserva la facoltà di escludere dal servizio gli automezzi non rispondenti alle esigenze dei singoli utenti.

Le modalità riguardanti il cambio di automezzi o di personale non devono comportare Interruzione nell'operatività del servizio.


Le modalità ivi descritte sono da intendersi accettate con la sottoscrizione del presente capitolato che avrà validità contrattuale in uno con la convenzione da stipularsi a selezione avvenuta, previ controlli ivi richiamati.

Firma e Timbro del Legale Rappresentante Associazione/Ente

Il Dirigente Amm.vo

Resp.le U.O. Approvvigionamento Beni e servizi

Dssa Ersilia Riggli



II DIRETTORE GENERALE
 Dr. Giorgio Giulio Santonocito

